

Rapporto parziale di maggioranza

numero	data	Dipartimento
5220 R1 parz.	15 maggio 2002	ISTITUZIONI / CANCELLERIA
Concerne		

**della Commissione speciale Costituzioni e diritti politici
sul messaggio 13 marzo 2002 concernente la modifica della Legge sui
diritti politici del 7 ottobre 1998 limitatamente al tema della "scheda
senza intestazione di partito" e richiesta di un credito di fr. 1'148'000.-
per la prima fase di realizzazione del programma informatico per lo
spoglio delle schede delle elezioni cantonali e comunali**

La Commissione speciale Costituzione e diritti politici ha esaminato il messaggio del Consiglio di Stato n. 5220 del 13 marzo 2002 nella seduta del 18 aprile 2002, alla presenza del Consigliere di Stato Luigi Pedrazzini e di alcuni funzionari dello Stato. Il direttore del Dipartimento delle istituzioni era accompagnato dal Cancelliere dello Stato Giampiero Gianella, dal direttore della Divisione della Giustizia Giorgio Battaglioni e dal capo area dei servizi di consulenza CSI Verena Vizzardi, poiché, va rilevato che la gestione delle operazioni di spoglio non è di competenza del Dipartimento delle istituzioni e che il messaggio n. 5220 affronta pure il problema dell'adeguamento del programma informatico di spoglio.

In quella riunione la Commissione ha preso atto della tempestiva reazione e risposta che l'Esecutivo ha voluto trasmettere al legislativo dando seguito alla decisione del 10 dicembre 2001 del Parlamento sul tema della "scheda senza intestazione".

Giova ricordare che nella seduta del 10 dicembre 2001 il nostro Parlamento cantonale aveva approvato il rapporto della Commissione speciale Costituzione e diritti politici, che è riassunto bene nel punto I.A e B (a pagina 1 e a pagina 2) del messaggio del Consiglio di Stato n. 5220 e che evidentemente si dà per completamente conosciuto.

In questa sede si rinvia anche a quanto già era stato illustrato e motivato nel "Rapporto parziale di maggioranza (27 novembre 2001) della Commissione speciale sull'iniziativa parlamentare 29 novembre 1999 presentata nella forma generica da Tullio Righinetti per la modifica della legge sui diritti politici (legge elettorale) limitatamente al tema della "scheda senza intestazione di partito". È pure utile ricordare il dibattito in Gran Consiglio durante il quale erano state sviluppate le tesi che hanno portato alla decisione di accogliere le conclusioni di quel "rapporto parziale di maggioranza".

Il Consiglio di Stato presenta una proposta conforme alle decisioni del Gran Consiglio, che, dunque, già aveva dibattuto il problema "scheda senza intestazione", scegliendo una proposta ben strutturata e precisa, che trova ora lo sbocco nelle proposte legislative del Governo, che propone di modificare gli articoli 37, 42 e 44 della Legge sull'esercizio dei diritti politici.

Coloro i quali, nello scorso dicembre, avevano sostenuto la tesi poi accolta dalla maggioranza del Parlamento dando la loro adesione ai nuovi testi degli articoli 37, 42 e 44 che non fanno altro che tradurre in termini tecnici legislativi i principi già accolti dalla maggioranza del Gran Consiglio.

Durante i lavori commissionali del 18 aprile alcuni deputati (la maggioranza dei presenti!) avevano invece contestato la proposta governativa, preannunciando un "rapporto" con il quale si pone l'obiettivo di "annullare" e/o "cambiare" la decisione del Gran Consiglio del 10 dicembre e di proporre altri testi di articoli che la minoranza di allora non era riuscita a far passare in quella seduta. Essi vogliono dunque riproporre le scelte contenute nel "Rapporto parziale di minoranza", sulle quali il Parlamento aveva già preso le sue decisioni.

Le conclusioni del Parlamento sulle modifiche legislative ora proposte dal Consiglio di Stato con il messaggio n. 5220 dovrebbero essere prese ancora nel mese di giugno del corrente anno, per permettere l'eventuale entrata in vigore delle nuove norme, senza ulteriori rinvii.

Il messaggio del Consiglio di Stato propone al pto. III, alle pagine 3, 4 e 5, "l'adeguamento del programma informatico di spoglio". Questo capitolo ha incontrato in Commissione perplessità. Due le più consistenti:

- quella della stima dei costi ritenuti eccessivi, pur se "di mercato";
- quella dei tempi di realizzazione, non chiaramente fissati.

La Commissione ha perciò deciso di scindere i momenti decisionali e di proporre al Gran Consiglio di pronunciarsi in giugno soltanto sul punto I, sul disegno di legge, cioè quello che propone le modifiche degli art. 37, 42 e 44 della legge sui diritti politici del 7 ottobre 1998.

Una verifica del problema dell'adeguamento del programma informatico di spoglio dovrà essere affrontata e decisa successivamente.

CONCLUSIONI

Con questo rapporto i sottoscritti deputati, membri della Commissione speciale Costituzione e diritti politici invitano il Parlamento, dando seguito alle decisioni del Gran Consiglio del 10 dicembre 2001 ed alle proposte del Consiglio di Stato contenute nel messaggio n. 5220 del 13 marzo 2002, a voler accogliere le modifiche sulla Legge sui diritti politici del 7 ottobre 1998 (articoli 37/42/44), così come presentate nell'allegato a questo rapporto.

Per la maggioranza della Commissione speciale:

Dario Ghisletta, relatore

Bertoli - Canonica G. (con riserva) - Colombo -

Menghetti - Merlini - Morisoli - Pestoni - Righinetti

Disegno di

LEGGE

sui diritti politici del 7 ottobre 1998 limitatamente al tema della "scheda senza intestazione di partito"; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 13 marzo 2002 n. 5220 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto parziale di maggioranza 15 maggio 2002 n. 5220 R1 parz. della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

d e c r e t a :

I.

La Legge sui diritti politici del 7 ottobre 1998 è modificata come segue:

Art. 37 cpv. 1 lett. b), cpv. 2 e 3

b) senza intestazione della lista:

- esprimendo voti a singoli candidati, senza dare il voto ad una lista, apponendo una croce nella casella che affianca il nome dei candidati prescelti.

²Per ogni scheda il limite massimo dei voti preferenziali è uguale al numero dei seggi da attribuire.

³Se i voti preferenziali superano il numero massimo, tutte le preferenze si hanno come non espresse.

Art. 42 cpv. 2 lett. c), cpv. 3 e 4

c) i voti ottenuti da singoli candidati sulla scheda non intestata.

³I voti non espressi, in bianco sulla scheda non intestata, non vengono considerati nel conteggio.

⁴Ad ogni lista si attribuiscono tanti voti quanti sono i voti emessi, più il numero dei voti non emessi sulle liste intestate, più i voti ottenuti da propri candidati e il numero di voti non emessi sulle schede senza intestazione.

Art. 44 cpv. 1 lett. f)

f) nelle elezioni con il sistema proporzionale, sono intestate a più liste.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.